

PROGETTO SIR – ROMA (14-15.10.2016)

IOLANDA RUGGIERO

AUTORE: GIULIO PAOLO

OPERE: COMMENTARI ALLE LEGGI IULIA ET PAPIA ED AELIA SENTIA

MASSA DI PROVENIENZA: EDITTALE; SABINIANA

OGGETTO E TEMI DI RICERCA

Lo studio tende a illuminare i singoli testi dei commentari paolini alle *leges publicae*. Una questione preliminare, tutta da verificare, concerne l'inclusione dei libri *de adulteriis III* e dell'*Ad legem Iuliam* (in due libri) nel genere letterario in questione. Quanto ai primi, si tratterebbe, a giudizio dello Schulz, di un «commento a forma libera» alla *lex Iulia de adulteriis*, di cui possediamo soltanto 12 frammenti inseriti nei *Digesta*. Della seconda (commento a legge post augustea) rimane un unico frammento riportato da L. 927 = D. 40.9.15.

A. *Ad legem Iuliam et Papiam libri X*

Com'è noto, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* fu approvata nel 18 a.C., mentre quella *Papia Poppaea nuptialis* nel 9 d.C. Le due *leges* si integrano e completano a vicenda, formando un corpo legislativo unico, indicato col nome complessivo di *lex Iulia et Papia*. Alla *lex* sono state dedicate opere monografiche da parte di Mauriciano, Terenzio Clemente, Gaio, Marcello, Paolo e Ulpiano, oltre ad ampi commenti nei *Digesta* di Celso, Giuliano, Marcello e Scevola, nelle *Quaestiones* di Papiniano e di Paolo, nelle *Disputationes* di Ulpiano e nelle Istituzioni di Marciano. Va ricordato inoltre il *De iure fisci* di Callistrato.

Nella ricostruzione leneliana, lo scritto – riportato dall'*Index Florentinus* sotto il titolo “*Ad leges bibl...a Dška*” – consta di 49 frammenti (L. 928-976: in realtà 50 digestuali, vd. L. 966), escerpiti dai *Digesta* giustiniane (dei quali 8, in particolare, dal libro 50.16). Si tratta di un commentario lemmatico contenente i *verba legis* (*Lege Iulia ita cavetur* etc.). Nei casi dubbi Paolo ricorre a citazioni giurisprudenziali (Ottaviano, Pomponio, Giuliano, Pedio, Viviano, Proculo, Labeone, Trebazio, Fufidio, Publicio, Cassiani, Massurio Sabino e Granio Flacco *in libro de iure Papiriano*). Di rado, invece, il giurista cita le *constitutiones principum*.

I frammenti presentano discontinuità nelle dimensioni e nella tipologia: ad alcuni passi, più lunghi e articolati, con discussioni casistiche, si intercalano altri contenenti *regulae* concise.

Quanto ai profili testuali, la visione dello scritto è inevitabilmente condizionata dagli interventi normativi dei compilatori. Solo un meticoloso spoglio delle numerose costituzioni imperiali emanate tra l'età severiana e quella giustiniana potrà consentire di stabilire quanto, del testo originario delle *leges*, si sia effettivamente conservato.

B. *Ad legem Aeliam Sentiam libri III*

La *lex Aelia Sentia* limitativa delle manumissioni (divieti di *manumissio* in frode ai creditori e di *manumissio* di schiavi inferiori ai 30 anni o da parte di *domini* inferiori ai 20 – salvo, in entrambe le ipotesi, il ricorrere di circostanze particolari) fu approvata nel 4 d.C. Nella ricostruzione leneliana il commento paolino (*Index Florentinus* XXV.21) consta di 10 frammenti (L. 910-919),

tratti dai *Digesta* giustiniane. Anche in questo caso, il commento è abbastanza aderente al testo legislativo. Vi si rinvengono citazioni di Nerazio e di Aristone.

L'esiguità dei frammenti pervenuti rende ancor più arduo pronunciarsi in modo univoco sulla ricostruzione complessiva dello scritto. Quanto ai profili testuali valgono, infatti e a maggior ragione – la *lex Aelia Sentia* fu abolita da Giustiniano, ad eccezione del divieto circa i manomessi in frode ai creditori e da parte degli impuberi –, le considerazioni espresse riguardo al commento alla *lex Iulia et Papia*.